

COORDINAMENTO NAZIONALE MARE LIBERO APS

(CO.NA.MA.L.)

Via delle Zattere 37 00121 Roma

C.F. 96437810581

AL SINDACO DEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Giuseppe Lanzara

protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it

**ALL'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO DEL COMUNE DI
PONTECAGNANO FAIANO**

Dario Vaccaro

protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it

Al Responsabile Ufficio Demanio

Ing. Pisaturo Maurizio

pisaturo@comunepontecagnanofaiano.sa.it

ALL' AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

protocollo.agcm@pec.agcm.it

ALL'AGENZIA DEL DEMANIO

dre_campania@pce.agenziademanio.it

ALLA GUARDIA COSTIERA DI SALERNO

cp-salerno@pec.mit.gov.it

ALLA REGIONE CAMPANIA

urp@pec.regione.campania.it

**ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PRO-
VINCE DI SALERNO E AVELLINO**

sabap-sa@pec.cultura.gov.it

E p.c.

ALLA PROCURA REGIONALE E.R. DELLA CORTE DEI CONTI

campania.procura@corteconticert.it

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI SALERNO

prot.procura.salerno@giustiziacert.it

COORDINAMENTO NAZIONALE MARE LIBERO APS

(CO.NA.MA.L.)

Via delle Zattere 37 00121 Roma

C.F. 96437810581

OGGETTO:

1) Cessazione efficacia concessioni demaniali marittime al 31.12.2023. Illegittimità di atti amministrativi di proroga e/o di prolungamento dell'efficacia delle stesse al 31.12.2024.

2) Conoscenza delle amministrazioni comunali -organi politici e settori tecnici amministrativi- del termine di efficacia delle concessioni e delle consapevoli conseguenze civili, penali, amministrative ed erariali a cui andrebbero incontro nell' emanare atti di prolungamento e/o proroga con efficacia oltre al 31.12.2023.

3) Decadenza delle autorizzazioni-licenze per l'esercizio delle attività economiche di gestione stabilimenti balneari – chioschi bar e attività connesse alla concessione demaniale marittima decaduta (atto presupposto). Ordinanza divieto prosecuzione attività.

4) Verifica consistenza manufatti presenti sull' arenile ai sensi delle condizioni contrattuali delle concessioni- contratto e dll' art. 49 Cod. Nav..

5) DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.274 del 21/12/2023 - ATTO DI INDIRIZZO PER IL RIORDINO E L'EFFICACIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AD USO TURISTICO-RICREATIVO

Il sottoscritto **Avv. Roberto Biagini**, nato a Rimini il 01.01.1965 (BGNRRRT65A01H294R), nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale pro-tempore del **COORDINAMENTO NAZIONALE MARE LIBERO APS (CO.NA.MA.L.)** corrente in Roma, Via delle Zattere n. 37 (CF 96437810581)

PREMESSO

1. Con sentenze n. 17 e 18 del 9 Novembre 2021 il Consiglio di Stato convocato in Adunanza Plenaria ha dichiarato non conformi ai principi eurounitari (Art. 12

COORDINAMENTO NAZIONALE MARE LIBERO APS
(CO.NA.MA.L.)
Via delle Zattere 37 00121 Roma
C.F. 96437810581

Direttiva 2006-123-CE e art. 49,56,106, T.F.U.E.) le proroga generalizzate alle scadenze delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo.

2. L'Adunanza plenaria ritiene che l'obbligo di non applicare la legge anticomunitaria gravi in capo **all'apparato amministrativo**, anche nei casi in cui il

contrasto riguardi una direttiva self-executing. Quindi tutti i soggetti dell'ordinamento compresi gli organi amministrativi e cioè gli enti territoriali e i propri organi e non solo i giudici, devono riconoscere come diritto legittimo e vincolante le norme comunitarie, **non applicando le norme nazionali contrastanti.**

3. La Plenaria prevedeva un intervallo di tempo necessario all'espletamento delle gare idonee a garantire il confronto competitivo, e, con auspicio strumentale al riordino della materia da parte del legislatore, decideva che le concessioni demaniali in essere avrebbero **prodotto effetti fino al 31 dicembre 2023**, ma che, scaduto tale termine, esse si sarebbero ritenute prive di effetti a prescindere dal subentro di soggetti concessionari, **e che qualunque proroga legislativa del termine considerato sarebbe stata intesa incompatibile con il diritto europeo e, pertanto, immediatamente non applicabile ad opera non solo del giudice, ma di qualsiasi organo amministrativo, doverosamente legittimato a considerare, da quel momento, "tamquam non esset" le concessioni in essere.**

4. Non viene inficiato il contenuto sostanziale espresso dalle due sentenze dell'Adunanza Plenaria del C.D.S. n. 17 e 18 del 9 Novembre 2021 dalla recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 32559 del 23.11.2023 in quanto essa ha annullato per diniego di giurisdizione la sola sentenza della Plenaria n. 18 (**in ogni caso la n. 17 non ha subito nessun provvedimento caducatorio**), restando fermi i principi sanciti che riflettono gli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia e dalla consolidata giurisprudenza come **del resto immediatamente rilevato non solo dal T.A.R. Lazio -Sez. V Ter-, del T.A.R. Lazio, Sez. II, Latina con le sentenze n.19051 del 15 Dicembre 2023 e 882 del 20 Dicembre 2023 e Tar Liguria n. 1003 del 21.12.2023, ma addirittura dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 11200 del 27 dicembre 2023.**

5. Il recente **PARERE MOTIVATO** della Commissione U.E. del 16.11.2023 -INFR (2020)4118 (2023)7231 -indirizzato alla Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito al quadro normativo che disciplina le autorizzazioni per l'utilizzo di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per attività turistiche e ricreative, **ha riconfermato il totale**

COORDINAMENTO NAZIONALE MARE LIBERO APS

(CO.NA.MA.L.)

Via delle Zattere 37 00121 Roma

C.F. 96437810581

scostamento dello stato membro Italia alla normativa unionale in tema di concorrenza ribadendo la non conformità di proroghe generalizzate alla scadenza delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo.

6. Il Consiglio di Stato con sentenze rispettivamente n. 2192 del 1° marzo 2023, 7992 del 28 Agosto 2023 e con l'ultima surrichiamata n. 11200 del 27 dicembre 2023; il **Tar Puglia, Sezione I, Bari**, n.753 del 11 Maggio 2023, il **Tar Liguria Sezione I, n. 685 del 3 Luglio 2023**, il **Tar Campania, Sezione VI, Napoli**, n. 4610 del 31 Luglio 2023 e il **Tar Campania – Salerno, II, n. 1306 del 6 Giugno 2023** hanno ribadito tale scadenza al 31.12.2023 affermando **non compatibile con il diritto eurounitario**, e quindi disapplicando ai casi loro sottoposti, anche le proroghe previste dalla legge “Draghi” n. 118-2023 (efficacia concessioni al 31.12.2024) e dalla legge “Meloni” n. 14-2023 (31.12.2025).

Categorico sul punto il T.a.r. Puglia, Sezione I, Bari n. 753 dell'11 Maggio 2023:

*”8. Ciò significa che anche la più recente proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali prevista prima fino al 31 dicembre 2023 e poi fino al 31 dicembre 2024, disposta dall'art. 3, comma 1, della legge 5.8.2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (cd. decreto milleproroghe) -al quale ha fatto cenno il patrono del ricorrente in occasione della udienza pubblica- è coinvolta, con le conseguenze del caso, nel ragionamento giuridico sopra esposto. **Ciò, non solo perché tali disposizioni rievocano norme nazionali già dichiarate in contrasto con l'ordinamento eurounitario dalla corte di giustizia nel 2016 e nel 2023 (determinando in via di fatto una reviviscenza delle stesse) ma, a maggior ragione, dopo il recente intervento della Corte di giustizia UE che, nella recente sentenza 20 aprile 2023, n. 348/22, ha ribadito la necessità di evitare ulteriori proroghe e l'obbligo di pretendere l'assegnazione della concessione demaniale solo all'esito dello svolgimento di una procedura selettiva. Con un chiaro richiamo in termini di disapplicazione delle norme interne non conformi rivolto sia alle amministrazioni, che al giudice nazionale”.***

7. Dall' Albo Pretorio del Comune di Pontecagnano Foiano (SA) abbiamo appreso che con **Delibera di Giunta Comunale n.273 del 21/12/2023 nonostante: a) la chiarezza degli arresti giurisprudenziali sopra richiamati; b) la procedura d'infrazione aperta nei confronti dello stato italiano e quindi la piena cognizione della contrarietà all'ordinamento giuridico di ogni determinazione amministrativa non conforme, **il Comune di Pontecagnano Faiano, pur non avendo ancora iniziato****

COORDINAMENTO NAZIONALE MARE LIBERO APS

(CO.NA.MA.L.)

Via delle Zattere 37 00121 Roma

C.F. 96437810581

procedure selettive ed avvalendosi di norme dichiarate “illegittime” dalla giurisprudenza citata, ha differito al 31 dicembre 2024 l’efficacia delle concessioni demaniali marittime.

8. L’art.3, comma 3, della Legge Draghi 118-2022, nella sua originaria formulazione, come ci tiene ad evidenziare codesto Comune, **prevederebbe**, in ogni caso, che **“In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa, l’autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024”**.

9. La norma **(precisato che come detto la giurisprudenza richiamata la ritiene in ogni caso anch’essa da disapplicare)** è chiara nella sua struttura in quanto, per avvalersene, le pubbliche amministrazioni è necessario provino: a) di aver **già iniziato una procedura di gara** (viene citata per due volte la parola “conclusione” che presuppone evidentemente un “inizio”); b) la presenza di **“ragioni oggettive”** che impediscono **“la conclusione”** di una procedura già iniziata **(Tar Liguria, I, n. 999 del 23.11.2022)**.

10. Nella delibera il Comune di Pontecagnano Faiano non evidenzia né il presupposto di applicazione della norma, e cioè **“l’aver dato inizio alla procedura selettiva”**, né motiva il successivo impedimento che impedirebbe di concluderla e cioè le **“ragioni oggettive”** che impediscono la **“conclusione”** della procedura.

11. Il **Comune di Pontecagnano Faiano**, in buona sostanza, con tale delibera - anziché orientarsi per l’applicazione del diritto eurounitario - **ha rimandato le procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei nuovi concessionari, prorogando le attuali concessioni al 31.12.2024.**

12. A prescindere dagli effetti che si ritiene possa produrre (o non produrre) tale delibera di Giunta in tema di indizioni delle future (e ad oggi, come detto non certe) pubbliche evidenze, quello che risulta in ogni caso **incontroversabile è la cessazione di efficacia delle concessioni demaniali marittime** dal primo di Gennaio 2024.

COORDINAMENTO NAZIONALE MARE LIBERO APS

(CO.NA.MA.L.)

Via delle Zattere 37 00121 Roma

C.F. 96437810581

13. Tale effetto comporta **il rientro del bene demaniale nella piena disponibilità della Pubblica Amministrazione e – per essa – della collettività e il dovere per l'ente locale di prendere atto da oggi della carenza di titolo per l'occupazione degli immobili da parte degli ex concessionari: "la scadenza della concessione**

*rende sine titolo l'occupazione degli immobili. **Lo sgombero è, solo per tale motivo, provvedimento immediatamente obbligatorio e vincolato, né necessita attendersi l'individuazione di un nuovo concessionario (che, in linea puramente astratta, potrebbe perfino non esserci mai, laddove l'amministrazione si determini per la gestione diretta dell'area o per la sua devoluzione all'uso pubblico generale: che è, del resto, la forma di godimento normale e residuale del demanio marittimo, in assenza di provvedimenti di diverso contenuto). Diversamente opinando si darebbe luogo, di fatto, ad una proroga inammissibile e sine die di un rapporto concessorio già cessato" (Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, sez. giur., 22 maggio 2023, n. 350).***

14. Questo vuol significare che il Comune di Pontecagnano Faiano, insieme agli altri Enti Pubblici normativamente deputati ad intervenire sul demanio marittimo, nell'ambito delle rispettive competenze, sono obbligati ad emanare tutti i provvedimenti di indirizzo, controllo ed eventualmente sanzionatori di loro spettanza al fine di verificare la compatibilità attuale dello stato di fatto delle spiagge rientranti sotto la giurisdizione di codesto Comune con la normativa vigente legislativa e regolamentare. In particolare essi sono tenuti: **1)** alla verifica della tipologia e della consistenza (facile o di non facile rimozione) delle strutture presenti sull'arenile e attivazione delle eventuali procedure di incameramento ai sensi delle condizioni contrattuali e dell'art. 49 c.n.; **2)** all'accertamento dell'adempimento degli obblighi contrattuali in capo ai concessionari "scaduti" aventi ad oggetto lo smantellamento delle opere di "facile rimozione"; **3)** all'accertamento della presenza dei titoli "edilizi" e "commerciali" indispensabili per l'esercizio delle attività economiche di "stabilimento balenare" e/o "pubblico esercizio di ristorazione", i quali, a nostro parere, essendo rimasti carenti **dell'atto presupposto** per la loro validità e/o efficacia (la concessione demaniale marittima cessata), di conseguenza dovranno essere dichiarati decaduti con l'emanazione dei consequenziali provvedimenti ripristinatori dello stato di fatto pregresso.

COORDINAMENTO NAZIONALE MARE LIBERO APS

(CO.NA.MA.L.)

Via delle Zattere 37 00121 Roma

C.F. 96437810581

15. Le pubbliche amministrazioni, come intervengono con i provvedimenti inibitori e sanzionatori nei confronti degli **alberghi, ristoranti, pubblici esercizi e nei confronti dei singoli cittadini in territorio urbanizzato** quando accertano la decadenza, la scadenza, l'annullamento o la revoca di *"una autorizzazione lato sensu presupposta all'esercizio dell'attività"*, o la mancanza di un titolo che non supporti la presenza di un'opera avente rilevanza edilizia, **hanno l'obbligo di intervenire anche nei confronti delle imprese che svolgono la loro attività sul demanio marittimo** (anzi a maggior ragione su queste attività in quanto esse utilizzano un bene pubblico, della collettività), per verificare il possesso dei requisiti di legge e dal momento che dal 1° Gennaio 2024 la quasi totalità delle attività balneari e di ristorazione presenti sul demanio marittimo sono prive del titolo concessorio, è doveroso per la Pubblica Amministrazione accertare quanto detto e disporre i provvedimenti consequenziali.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il sottoscritto, nella qualità di cui in premessa,

DIFFIDA

il **Comune di Pontecagnano Faiano (SA)**, in persona del Sindaco pro-tempore in ottemperanza a quanto previsto dalle norme e dalle sentenze di cui in premessa **ad annullare delibera di Giunta Comunale n.274 del 21/12/2023** di estensione dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo al 31.12.2024 e a **non emanare eventuali determinazioni** esecutive della stessa **e/o a non apporre firme di prolungamento dell'efficacia di dette concessioni.**

CHIEDE

allo stesso ente comunale, dato atto che le concessioni demaniali marittime sono da considerarsi dal 1° Gennaio 2024 **scadute e quindi prive di effetti**, come del resto tutti gli atti amministrativi che hanno come presupposto le concessioni stesse,

DI ATTUARE

COORDINAMENTO NAZIONALE MARE LIBERO APS

(CO.NA.MA.L.)

Via delle Zattere 37 00121 Roma

C.F. 96437810581

a) i controlli di competenza in particolare per quanto riguarda la presenza sull'arenile di "*opere di facile rimozione*", di cui se ne deve ordinare lo sgombero come dalle condizioni previste nelle concessione-contratto in quanto ad oggi prive di titolo che le legittimi,

DI EMANARE

b) i provvedimenti di competenza del S.U.A.P., del S.U.E. e del Settore amministrativo competente conseguenti all'attuale mancanza di titoli per esercitate attività sul demanio marittimo.

CHIEDE

all'**Agenzia del Demanio e alla Guardia Costiera** di attivare le procedure di cui all'art. 49 del Codice della Navigazione nell'eventualità riscontrino la presenza dei "*opere di non facile rimozione*" sull' arenile e nelle aree demaniali marittime in generale.

CHIEDE ALTRESI'

agli organi istituzionali di controllo di attivare le verifiche di loro spettanza in ordine **alla liceità dell'operato degli organi amministrativi ed esecutivi** alla luce degli obblighi di disapplicazione delle norme nazionali in contrasto con la normativa di derivazione eurounitaria.

Pontecagnano-Faiano, **li 05.01.2024**

Roberto Biagini
Coordinamento Nazionale Mare Libero